

Comunicazione Interna

**D E T E R M I N A**

**OGGETTO: "AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO DA PROSEGUIRE/RIASSUMERE INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI ROMA, PORTANTE RG N. 43796/2012, A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 2017/2022 DEL 08.02.2022 DEL TRIBUNALE DI ROMA ACCERTATIVA DELLA TITOLARITÀ DELLA GIURISDIZIONE IN CAPO AL GIUDICE TRIBUTARIO" – VALORE DELLA CONTROVERSIA PER AIRGEST SPA (LA SOLA ANNUALITÀ 2012) PARI AD € 307.674,00;**

**"AFFIDAMENTO DELL'INCARICO FINALIZZATO AD ADDIVENIRE AD UN'EVENTUALE TRANSAZIONE GENERALE PER TUTTE LE ANNUALITÀ DEL FONDO ANTINCENDIO".**

Il sottoscritto Dott. Salvatore Ombra, Presidente di Airgest S.p.A.:

premesse

- che il Tribunale di Roma, con la sentenza dell'8 febbraio 2022 n. 2017, ha stabilito la giurisdizione del Giudice tributario sul giudizio avverso l'annualità 2008 del Fondo Antincendio, istituito con l'art. 1, comma 1328 della legge n. 296/2006, correttamente ed originariamente promosso innanzi al Giudice tributario, il quale dichiarò l'annullamento dell'annualità 2008 (*sentenza della CTP Roma n. 440/63/2010*), giudizio poi annullato dalla CTR Lazio, per presunto difetto di giurisdizione, con la sentenza n. 252/10/2011, che ebbe a dichiarare la giurisdizione del Giudice ordinario sulla tematica del Fondo Antincendio, assimilata erroneamente ai diritti aeroportuali, sentenza poi integralmente riformata dalla Corte di Cassazione, che ne ha disposto il rinvio;
- nel 2012 ci si trovò costretti, quindi, a riassumere l'originario giudizio avverso l'annualità 2008 del Fondo Antincendio innanzi il Tribunale di Roma (RG. n. 43796/2012) proponendo anche un'azione di accertamento sulla debenza o meno delle singole annualità *medio tempore* maturate;
- nel corso del 2013 si propose, sempre innanzi il Tribunale di Roma, anche una azione avverso la nuova annualità 2012 richiesta nel mentre da ENAC e nel 2015 tale procedimento (RG n. 65429/2013) fu poi riunito al procedimento principale (RG. n. 43796/2012);
- successivamente, la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 3162/2019 ha definitivamente accertato la piena giurisdizione del Giudice tributario sul tributo di scopo del Fondo Antincendio;

ritenuto

- necessario proseguire/riassumere l'originario giudizio RG n. 43796/2012 innanzi la CTP Roma entro il termine massimo di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza (8 maggio 2022), per salvaguardare l'impugnazione delle singole annualità su cui non si è ancora conseguito un pronunciamento (annualità 2012) e gli effetti processuali sin qui conseguiti e per evitare di dover versare tutte le singole annualità, ad oggi non ancora annullate, nei confronti di Airgest S.p.A. (ben dieci) in quanto non più contestate in sede giudiziaria;

valutato

- che, ad oggi, sono nove (9) le annualità mai formalmente richieste dalle Amministrazioni, per un valore complessivo pari ad € 1.720.319,00, e che per tali annualità non è possibile promuovere un'azione di accertamento negativo innanzi al Giudice tributario (CTP Roma), unico giudice che abbia la titolarità della giurisdizione perché il processo tributario ha ad oggetto solo l'impugnativa di una serie di atti tipici di determinazione, ed è preclusa, in via preventiva, ogni azione di accertamento negativo;

- che, pertanto, Airgest S.p.A. può validamente agire in giudizio (*rectius*: riassumere) solo con riguardo alla non debenza dell'annualità 2012 (rif. nota di accertamento ENAC del 13.06.2013) dal valore complessivo di € 307.674,00;
- che occorre fare quanto possibile per giungere ad una rapida conclusione del separato e differente giudizio RG 7833/2020 attualmente pendente innanzi la Corte di Cassazione in quanto il principio di diritto che verrà ivi stabilito avrà un effetto determinante, in senso positivo o negativo, anche sul giudizio di riassunzione *de quo*;
- che parallelamente occorre cercare di giungere ad una complessiva soluzione transattiva e legislativa della tematica del Fondo Antincendio, tematica che andrà opportunamente affrontata tenendo conto delle sue rilevanze sotto il profilo tariffario, anche mediante appositi contatti con ART ed ENAC;
- che, ad oggi, si è giunti unicamente, in data 4 novembre 2021, alla definizione di un accordo quadro con il Corpo dei Vigili del Fuoco ai sensi del considerando n. 8 del Regolamento EU n. 139/2014, precedentemente utilizzato in termini strumentali dal Ministero dell'Interno per ottenere la debenza di tutti gli importi del Fondo Antincendio;

#### dato atto

- che, pertanto, si rende necessario garantire alla Società l'assistenza giudiziale nel procedimento *de quo*, la cui sorte dipenderà dalla capacità di riuscire a dimostrare nel corso del giudizio innanzi il Giudice tributario come effettivamente le somme del Fondo Antincendio, tanto nel 2012 quanto tutt'oggi, siano destinate a finalità del tutto differenti dalla copertura dei costi sostenuti dallo Stato per il servizio antincendio aeroportuale;

#### ritenuto

- che il principio di rotazione degli incarichi, nel caso di specie ed *a fortiori* alla luce dei più recenti approdi interpretativi giurisprudenziali, debba essere considerato cedevole rispetto all'interesse societario a garantirsi continuità nell'approccio metodologico sin qui proficuamente adottato, mediante attribuzione dell'incarico difensivo al medesimo legale, Avv. Enrico Mormino, che ha già assunto la difesa degli interessi di altre società di gestione aeroportuale, professionista che vanta una comprovata ed unica professionalità, avendo già conseguito l'annullamento di diverse annualità del Fondo Antincendio per un valore di circa Euro 47 milioni e che si ritiene possa apportare un effettivo valore aggiunto;

#### considerato

- che, per quanto al punto che precede, è stato richiesto all'Avv. Enrico Mormino di proporre la propria migliore offerta economica per l'espletamento dell'incarico in oggetto;
- che il legale ha fatto pervenire (rif. comunicazione elettronica del 31/03/2022) una quotazione economica così articolata:
  - a) una *retainer fee* (€ 5.000,00 oltre accessori di legge, importo da intendersi fisso ed invariabile) comprensiva di tutte le fasi ed attività professionali del procedimento di riassunzione innanzi la Commissione Tributaria di Provinciale di Roma a prescindere dall'espletamento e/o completamento delle stesse;
  - b) un'eventuale *success fee* (ulteriori € 4.000,00 oltre accessori di legge) che maturerà a seguito di una conclusione positiva del giudizio innanzi la CTP Roma ma anche in tutte le ipotesi di soccombenza parziale in cui la società non sarà comunque tenuta a corrispondere l'annualità 2012 del Fondo Antincendio ovvero anche nell'ipotesi di un accordo transattivo tra le parti, a prescindere della fase giudiziale raggiunta, anche ai sensi delle trattative già instaurate e/o della prospettata soluzione normativa della fattispecie;
  - c) un'integrazione (€ 6.000,00 oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge), in aggiunta a quanto già convenuto con il professionista, giusto incarico assunto al prot. contratti n. 82/19 del 02/08/2019, d'importo pari ad € 19.000,00 oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, in ragione di tutta l'attività ancora necessaria da espletare, nonché in considerazione del maggior valore per AIRGEST della tematica (da Euro 3.020.346,00 a circa Euro 3.216.206,00 alla fine del corrente anno 2022);
- che dovrà essere sostenuto anche il costo del contributo unificato, dovuto anche nell'ipotesi di riassunzione, pari a € 1.500,00 oltre alle dovute marche e che, come da indicazione ricevuta dall'Avv. Mormino, sarà

suddiviso tra tutte le società, unitamente al costo di estrazione di tutte le sentenze in forma autentica (*indicativamente € 150,00/€ 200,00 a società*);

- che il citato Professionista è stato già affidatario di incarichi di elevato livello tecnico e qualitativo, avendo dato dimostrazione di un pregresso ed attuale fattivo rapporto di collaborazione professionale con questa Società a fronte di dimostrata adeguata capacità di recepimento, nei documenti predisposti, delle specifiche istanze della Società;
- che il citato Professionista è in possesso dei requisiti di capacità tecnica – professionale necessari in relazione all'espletamento dell'incarico di rappresentanza e difesa nei giudizi *de quo*;

#### valutato

- che l'indicazione economica pervenuta dall'Avv. Mormino per assumere l'incarico in parola, per un'attività tecnica di patrocinio di così alta complessità, appare particolarmente congrua ed elaborata in linea con la normativa di riferimento (rif. atto d'indirizzo della Presidenza della Regione del 28/08/2018, prot. 11346, che impone il rispetto del c.d. "equo compenso" proporzionato alla quantità, alla qualità del lavoro svolto, al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione da determinare in stretta osservanza dei parametri ministeriali di riferimento), ed è inferiore alla soglia prevista per l'affidamento in economia – affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, giusta previsione di cui alle norme regolamentari interne della Società (rif. "Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" – ed. vig. e dalla "Procedura Acquisti" – ed. vig.);
- che l'analisi sulla congruità dell'onorario proposto ha tenuto altresì conto di "alcuni criteri generali" tra i quali, a titolo esemplificativo e non già esaustivo:
  - a. il pregio dell'attività da prestare,
  - b. il numero e la complessità delle questioni giuridiche da trattare,
  - c. il numero dei documenti da esaminare,
  - d. l'impegno da approfondire e, quindi, il numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio,
  - e. il tempo necessario all'espletamento delle attività medesime;

#### ritenuto

- di affidare in favore dell'Avv. Enrico Mormino l'incarico professionale in oggetto con procedura sotto soglia, in regime di affidamento diretto, stante i principi di economicità ed efficacia, richiamati anche dall'art. 4 del D.Lgs. n. 50/16, rubricato «*Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi*», nonché di buon andamento cui deve uniformarsi l'attività amministrativa;
- che quanto ai principi di proporzionalità, trasparenza e pubblicità, i predetti criteri siano puntualmente osservati in quanto, come sopra indicato, l'offerta proposta appare congrua in ragione delle caratteristiche dell'incarico da affidare di elevato livello tecnico e qualitativo implicanti l'aver sviluppato significative conoscenze delle specifiche tematiche e connesse criticità relative alla complessità della materia del contendere (*il Fondo Antincendio*) risultata, negli ultimi anni, una delle più controverse del settore aeroportuale, ed atteso altresì che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 15bis del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, si procederà a manifestare all'esterno l'avvenuto affidamento diretto, garantendo così un adeguato livello di conoscibilità del procedimento e pubblicando il *curriculum* del Professionista nonché dando evidenza dell'affidamento mediante pubblicazione sul sito istituzionale;

#### visto

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- le norme regolamentari interne della Società (rif. "Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e "Procedura Acquisti" – ed. vig.);
- la circolare dall'Ass. Reg. Economia, Dip. Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 5 Partecipazioni, giusta nota assunta al prot. entr. n. 2520/17 del 01/08/2017, avente ad oggetto: "Art. 17 del D.Lgs. 50/2016 – Affidamento di servizi legali, inclusi i servizi notarili – Divieto di affidare incarichi intuitu personae – Circolare";

- la circolare dell'Assessorato Regionale Siciliano dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 5 Partecipazioni, prot. 63274/S.S.16 del 20.12.2017, assunta al protocollo di questa Società n. 3996/17, pari data, avente ad oggetto: "*Art. 19 quaterdecies del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (...) – equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati o agli iscritti ad altri ordini professionali – circolare*";
- la circolare dell'Assessorato Regionale Siciliano dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 5 Partecipazioni, prot. 485/S5.16 del 05.01.2017, assunta al protocollo di questa Società n. 52/17 del 09.01.2017, avente ad oggetto: "*Obbligo di pubblicità per gli incarichi consulenziali o professionali – circolare*";
- la nota dell'Assessorato Regionale Siciliano dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 3 Vigilanza e Servizio 5 Partecipazioni, prot. 64527 del 11.12.2018, assunta al protocollo di questa Società n. 3891/18 del 13.12.2018, avente ad oggetto: "*Linee Guida ANAC n. 12/2018 "Affidamento dei servizi legali"*";

preso atto

- che trattasi di costo previsto dal budget tra i "costi di gestione per servizi";

in virtù di tutto quanto suddetto,

## DETERMINA

- **di approvare l'affidamento dell'incarico di che trattasi nei confronti del seguente Professionista: Avv. Enrico Mormino, (C.F. MRMNRC70T24G273N e P. IVA 12974130150), con studio professionale in Roma alla Via del Corso, 101 – 00197 – Roma, con incarico da espletarsi secondo le modalità di cui al contratto stipulando e a tutti gli atti ad esso allegati e richiamati;**
- **di approvare l'impegno di spesa e relativa copertura finanziaria, per l'esecuzione dell'incarico di che trattasi, per un importo complessivo "a corpo" così articolato:**
  - **una *retainer fee* pari a € 5.000,00 oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, comprensiva di tutte le fasi ed attività professionali del procedimento di riassunzione innanzi la Commissione Tributaria di Provinciale di Roma a prescindere dall'espletamento e/o completamento delle stesse;**
  - **un'eventuale *success fee* pari a ulteriori € 4.000,00 oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, che maturerà a seguito di una conclusione positiva del giudizio innanzi la CTP Roma ma anche in tutte le ipotesi di soccombenza parziale in cui la società non sarà comunque tenuta a corrispondere l'annualità 2012 del Fondo Antincendio ovvero anche nell'ipotesi di un accordo transattivo tra le parti, a prescindere della fase giudiziale raggiunta, anche ai sensi delle trattative già instaurate e/o della prospettata soluzione normativa della fattispecie;**
  - **un ulteriore importo pari a € 6.000,00 oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, in aggiunta a quanto già convenuto con il professionista, giusto incarico assunto al prot. contratti n. 82/19 del 02/08/2019, d'importo pari ad € 19.000,00 oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, mandato attribuito per "*definire, in via transattiva, i contenziosi relativi alla tematica Fondo Antincendio, a seguito della risolutiva sentenza della Corte Costituzionale n. 167/2018, pubblicata in G.U. n. 30 del 25 luglio 2018*", come espressamente approvato con delibera consiliare n. 378 del 18.09.2018, di modo da addivenire ad un'eventuale transazione generale per tutte le annualità del fondo antincendio;**
  - **ed oltre ad eventuali spese vive e di giustizia da sostenersi per la produzione di tutte le sentenze autentiche, debitamente e puntualmente documentate e separatamente quantificate, che verranno addebitate nei limiti della normalità, in funzione delle spese effettive che si andranno a sostenere, dietro presentazione di idoneo giustificativo contabile;**
- **di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto (in sigla D.E.C.) l'avv. Desiree DAMIANO, Resp. App. e Contratti, Affari legali e Corporate Affairs di Airgest S.p.A.;**

- **di dare atto** che tutti i pagamenti a favore del Professionista saranno effettuati tramite bonifico bancario/postale su apposito conto corrente dedicato, indicato dallo stesso, come previsto dalla L. 136 del 13.08.2010, previa verifica della regolarità contributiva e dell'incarico svolto e nei limiti dell'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento;
- **di dare attuazione** a quanto previsto dall'art. 15 *bis* del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, procedendo alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto, nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto sezione "Consulenti e collaboratori", del sito internet della Società, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, attraverso la pubblicazione degli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, completo di indicazione del soggetto percettore, dell'oggetto dell'incarico, della ragione dell'incarico, della durata e del compenso comunque denominato, della procedura seguita per la selezione del contraente e del numero di partecipanti alla procedura nonché del CV dell'affidatario.

Si dà mandato alla funzione Appalti e Contratti, Affari Legali e Corporate Affairs di predisporre i consequenziali atti di competenza.

Airgest S.p.A.

Il Presidente

*Dott. Salvatore Ombra*

